

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8.1.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. MONOPOLI 1966 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA A.S. BISCEGLIE 1913/S.S. MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 7.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 di Monopoli (Bari), riduce la sanzione inflitta al calc. El Kamch Anouar a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO BIANCOSCUDATI PADOVA SSD A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAGGIN MATTEO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Biancoscudati Padova SSD a r.l. di Padova, riduce la sanzione inflitta al calc. Faggin Matteo a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SACILESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. CUDICIO CRISTIAN SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO/BIANCOSCUDATI PADOVA DEL 6.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 10.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Sacilese Calcio di Sacile (Pordenone), riduce la sanzione inflitta al calc. Cudicio Cristian a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PALAZZO MARCO SEGUIDO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, OLYMPIA AGNONESE/CELANO DEL 13.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 17.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. SPORTING ROSTA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 2.000,00;

- OBBLIGO DI DISPUTA 3 GARE A PORTE CHIUSE,

INFLITTE SEGUIDO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE, SPORTING ROSTA/CASTELLAMONTE DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 296 del 18.12.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Rosta di Rosta (Torino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma l'8 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio